



SCHEMA DI CONVENZIONE

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORBASSANO E L'ASILO NIDO PRIVATO
..... CON SEDE IN ORBASSANO, PER L'INSERIMENTO DI N.
BAMBINI DI FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI ORBASSANO, IN ETÀ COMPRESA TRA
9 E 36 MESI, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027 e 2027/2028**

TRA

Il Comune di Orbassano (Partita IVA 01384600019), con sede legale in piazza Umberto I n. 5 Orbassano, rappresentato, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente del III Settore a ciò autorizzato sulla base della legittimazione conferitagli dall'art. 107, comma 3 lettera C) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, di seguito denominato "Comune"

E

L'Asilo Nido privato (Partita IVA.....) con sede legale ed operativa in via – Orbassano (To), in qualità di legale rappresentante, di seguito denominato "Nido Convenzionato"

PREMESSO CHE

I servizi per l'infanzia devono avere come obiettivo prioritario la realizzazione di attività educative e di carattere assistenziale, tali da consentire alle famiglie un'adeguata collocazione dei bambini, fino a tre anni, in strutture idonee, in grado di accoglierli e accudirli al meglio, concorrendo alla loro crescita formativa e al loro benessere.

A tal fine, data l'impossibilità di accogliere presso il nido comunale "Il Batuffolo" di via Italia 13, tutte le domande d'ammissione al servizio d'infanzia che le famiglie presentano, il Comune intende avvalersi della collaborazione dei nidi privati, che sono presenti e operano all'interno del territorio comunale, autorizzati a svolgere tale servizio.

Con Delibera n del la Giunta Comunale ha approvato la convenzione con le strutture educative per l'infanzia, presenti nel territorio comunale che hanno aderito alla manifestazione di interesse per la messa a disposizione di posti in convenzione con il Comune di Orbassano, per minori di età compresa tra i 9 e 36 mesi e per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028.

Ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Con la stipula della presente Convenzione, il Nido Convenzionato mette a disposizione presso la propria struttura, con sede in – Orbassano (To), un numero complessivo di n. posti per l'anno scolastico 2026/2027 e di n. posti per l'anno scolastico 2027/2028, riservati a bambini tra 9 e 36 mesi, di famiglie residenti nel Comune, inseriti nella graduatoria comunale, approvata con determina dirigenziale n.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio. Durata.

Il servizio reso dal Nido Convenzionato deve uniformarsi il più possibile a quelli che sono gli standard in vigore nel Nido Comunale, rispettare il progetto educativo presentato, garantire il pieno funzionamento del servizio nei mesi da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì, per una fascia



■ ASILO NIDO

oraria giornaliera non inferiore alle dieci ore e trenta (indicativamente dalle ore 7,30/8,00 alle ore 17,00/17,45). Mentre, il periodo di apertura dovrà essere conforme al calendario scolastico Regionale e al calendario del Nido Comunale.

L'inserimento dei bambini presso il Nido Convenzionato viene effettuato dal Comune con le stesse modalità previste per il Nido Comunale, nel rispetto della graduatoria, approvata con determina dirigenziale e tenendo conto delle preferenze espresse dalle famiglie.

Il Nido Convenzionato può accogliere anche altri utenti con rapporto diretto, sia economico che normativo, e senza obbligo di applicazione delle disposizioni della presente convenzione, fino alla copertura della capacità recettiva massima della struttura.

Per l'eventuale inserimento al nido di bambini portatori di handicap per i quali, in relazione alla gravità, potrà risultare necessaria la riduzione del rapporto educatore/bambino, nulla in più sarà dovuto dall'Ente.

Art.3 - Obblighi del Nido Convenzionato

Nella gestione del servizio, il Nido Convenzionato, in accordo con il Comune, si impegna a:

- accogliere i bambini in un ambiente sicuro, sereno e stimolante. Sollecitare esperienze cognitive, affettive, sociali che concorrano allo sviluppo psicofisico del bambino;
- instaurare con la famiglia un rapporto costruttivo, favorevole allo scambio reciproco di informazioni utili a comprendere la psicologia e i bisogni del bambino;
- utilizzare nello svolgimento dell'attività educativa, come definita nella programmazione pedagogica, idonei materiali ludico-didattici, certificati e a norma, adatti ai bambini in base della loro età;
- provvedere alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, adottando le tabelle dietetiche ed il menù conforme alle linee guida vigenti, debitamente sottoposto al nulla osta del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL TO3, rispettando qualità e quantità, utilizzando per quanto possibile alimenti di natura biologica e garantire le norme igienico-sanitarie in vigore (HACCP). Nel caso di bambini con allergie o intolleranze alimentari certificate o di dottrina di religioni diverse, previo accordo con la famiglia, adottare il menu individuale, anch'esso sotto posto all'approvazione del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL TO3. Tali casi devono sempre essere segnalati al Comune;
- provvedere alla preparazione e somministrazione ai bambini dello spuntino mattutino e della merenda pomeridiana;
- curare l'igiene personale dei bambini, fornendo anche i necessari pannolini, di comprovata qualità ed alto potere assorbente;
- garantire la perfetta cura e tenuta igienico-sanitaria dei locali e della biancheria;
- garantire la corretta gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario e organizzativo, con assunzione diretta di ogni responsabilità in merito;
- garantire la corretta e puntuale applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., posto che il legale rappresentante del Nido Convenzionato assume per legge il ruolo di datore di lavoro;
- inviare al Comune un report mensile di presenza al nido per ciascun bambino inserito;
- predisporre una relazione annuale da inviare al Comune sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, nonché ogni eventuale proposta migliorativa da mettere in atto;



- prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti, ed i reclami che eventualmente dovessero pervenire da parte dei genitori, delle famiglie e del Commissione di Gestione, riguardanti il funzionamento del servizio;
- farsi carico di tutte le spese inerenti alla struttura ed alla gestione del servizio, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 4 - Personale

Il personale educativo, in possesso dei prescritti titoli di studio richiesti dalla normativa vigente, deve essere in numero sufficiente, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03/11/2023, tale da garantire il seguente rapporto numerico bambini/educatore:

- a) fino a cinque bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;
- b) fino a otto bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi;
- c) fino a dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.

Oltre agli educatori deve essere garantita la presenza di un coordinatore pedagogico e di personale ausiliario, compreso il personale addetto alla preparazione dei pasti, in numero sufficiente.

L'inquadramento lavorativo di tutto il personale in servizio deve essere conforme al contratto nazionale di lavoro della categoria, e dovrà essere applicato nel pieno rispetto delle norme previste dallo stesso e dagli attinenti accordi integrativi. Deve essere inoltre garantita la regolarità dei versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali, secondo la normativa vigente.

Devono essere applicate nei confronti dei lavoratori impiegati le disposizioni legislative e regolamentari previste in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2001 e ss.mm.ii.).

Il personale, laddove prescritto, dovrà essere munito di idoneità sanitaria secondo la normativa vigente.

Art. 5 - Primo Soccorso

Per quanto riguarda il primo soccorso, deve essere garantita la pronta e immediata attivazione del sistema di emergenza sanitaria. Il personale presente all'interno del nido deve essere opportunamente formato e addestrato, in modo da essere in grado di prestare il primo soccorso in situazioni d'emergenza in attesa dell'arrivo dei soccorsi (manovra di disostruzione delle prime vie aeree, massaggio cardiaco, intervento in caso di crisi convulsiva). All'interno del nido deve inoltre essere presente una cassetta di primo soccorso (contenente la dotazione minima prevista nell'allegato I del D.M. 388/20039).

Art. 6 - Adempimenti ulteriori per il personale

Il Nido Convenzionato prende visione del "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. 62/2013 e del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Orbassano" approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 10 del 27/01/2014 e integrato con delibera di Giunta Comunale n. 225 del 23/12/2022, accetta i contenuti degli stessi e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici. In caso di inosservanza dei Codici si procederà alla risoluzione del contratto.



■ ASILO NIDO

Il Nido Convenzionato dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, che non sono stati assunti e non hanno svolto incarichi presso la propria struttura, dipendenti del Comune di Orbassano, cessati dal servizio.

Il Nido Convenzionato si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di Torino, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Impresa, degli organi sociali o dei propri dirigenti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Art. 7 - Locali e rispetto delle normative in materia di sicurezza

Il servizio deve essere svolto in locali idonei adeguatamente illuminati, areati, riscaldati e in grado di ospitare agevolmente i bambini presenti al suo interno. La struttura deve inoltre risultare agibile ai sensi delle normative attualmente in vigore.

Nello specifico, tutti gli impianti tecnologici, con particolare riguardo per gli impianti elettrici, di riscaldamento ed antincendio, dovranno essere dichiarati a norma e possedere le relative certificazioni – d'installazione e d'uso.

Pertanto:

- i locali devono essere in regola per quanto riguarda le norme antincendio (CPI, estintori periodicamente controllati, uscite d'emergenza);
- il Nido Convenzionato deve rispettare la normativa antincendio ed in particolare il D.M. 16/7/2014, "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido", pubblicato sulla G.U. n.174 del 29/07/2014.

Tutto il personale dovrà essere sottoposto alla formazione per la prevenzione degli incendi prevista per legge.

Art. 8 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, il Comune, a fronte dell'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione, corrisponderà al Nido Convenzionato la somma mensile, definita equilibrando i prezzi medi di mercato con i costi standard previsti dalla legislazione vigente, quantificata in € per ogni posto riservato a tempo pieno, per un totale riferito a n. posti per 11 mesi, pari ad € (IVA compresa).

Nel caso in cui un utente cessi la frequenza, sarà sostituito, a seguito di comunicazione da parte del competente servizio comunale, da altro utente.

Nel caso in cui nessuna famiglia avente diritto (il cui minore è inserito utilmente nella graduatoria comunale) scelga di frequentare la struttura in convenzione, gli eventuali posti liberi potranno essere gestiti in forma privata.

Al Nido Convenzionato viene riconosciuto il pagamento della quota stabilita, a fronte dell'effettivo utilizzo del posto.

L'importo dovuto dal Comune al nido privato per i posti riservati con la convenzione, per ciascun mese di frequenza dell'utenza, sarà liquidato al gestore previa:

-ricezione della fattura e il riscontro dei documenti giustificativi della frequenza mensile degli utenti che usufruiscono dei posti in convenzione;



- verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 9 - Obblighi relativi alla tracciabilità

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, il Nido Convenzionato, come costituito e rappresentato, assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di consentire il pagamento delle spettanze, il gestore convenzionato è tenuto a presentare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla convenzione in oggetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 7 della Legge 136/2010.

La fattura deve essere inviata nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 244/2007 e D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, intestata a Comune di Orbassano, Piazza Umberto I n. 5 – P.IVA e C.F. 01384600019 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFZQ9C.

Oltre a detto Codice Univoco, ai sensi di legge, la fattura elettronica dovrà contenere altresì, negli appositi campi:

- il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara);
- numero e data della determinazione di impegno di spesa;

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni eseguite sarà condizionato all'acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva dell'Aggiudicatario.

Art. 10 - SARS-CoV-2 o altri eventi pandemici

Qualora, in relazione a eventi pandemici da SARS-CoV-2 o altro, le competenti Autorità Statali e Regionali dovessero nuovamente dichiarare, nel corso degli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028, lo stato di emergenza, con conseguente interruzione delle attività scolastiche, il corrispettivo di cui all'art. 9 della presente Convenzione verrà sospeso per tutto il periodo di interruzione delle attività. Tale sospensione verrà inoltre applicata per tutte le eventuali interruzioni e/o riduzioni del servizio per cause di forza maggiore, e/o ragioni di pubblico interesse, anche qualora imputabili al Comune".

In tali casi, il Comune corrisponderà al Nido Convenzionato una quota di "prenotazione contrattuale", per ogni bambino, pari alla differenza fra la quota riconosciuta da Convenzione al Nido e la tariffa massima applicata dal Comune all'utenza.

Inoltre il Nido Convenzionato dovrà adottare tutte le misure, previste dai protocolli di sicurezza, emanati/emanandi dalle competenti Autorità sanitarie, per l'organizzazione del servizio educativo d'infanzia, atte a ridurre il rischio di contagio.

Art. 11 - Polizza Assicurativa

Il Nido Convenzionato ha l'obbligo, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo, di consegnare al Comune, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio, apposita polizza assicurativa ai fini della copertura della responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il periodo di durata della convenzione, secondo le specifiche minime che seguono:

- stipulata presso primaria compagnia di assicurazione;
- la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T.;



■ ASILO NIDO

- dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per sinistro;
- dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati;
- dovrà, infine, risultare estesa almeno ai seguenti rischi:
 - a) RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
 - b) danni a terzi cagionati nell'espletamento dell'attività;
 - c) danni a terzi da interruzione o sospensione totale o parziale del servizio;
 - d) danni a terzi da incendio.

La polizza assicurativa deve essere mantenuta in vigore per tutta la durata della presente convenzione.

Art. 12 - Quote a carico delle famiglie

Le quote a carico delle famiglie, che usufruiscono del servizio, vengono stabilite dal Comune a cui spetta il relativo introito e recupero in caso di mancato pagamento.

Art. 13 - Vigilanza

Al fine di garantire l'effettiva attuazione di quanto contenuto nella presente convenzione, il Comune si riserva di effettuare, senza obbligo di preavviso, controlli presso il Nido Convenzionato per verificare il buon andamento del servizio, la corretta applicazione delle disposizioni e prescrizioni di cui alla presente convenzione, il rispetto delle leggi e delle normative che regolano la materia.

Art. 14 - Penalità e clausole risolutive espresse

Il servizio fornito dal Nido Convenzionato, oggetto della presente convenzione, è da considerarsi, ad ogni effetto, "di pubblico interesse" e senza una valida ragione e motivazione non può essere sospeso o interrotto.

Fatto salvo che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del soggetto convenzionato;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività;
- interruzione non motivata delle attività;
- perdita dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- grave inadempienza agli obblighi previsti dalla Convenzione da parte del gestore privato convenzionato per mancato rispetto di quanto disposto dalla presente Convenzione.

In caso di risoluzione, per inadempienza del gestore del Nido Convenzionato, il Comune liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.



■ ASILO NIDO

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata a/r, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 15 - Divieto di cessione della Convenzione

È vietata ogni cessione, anche parziale della presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione.

Art. 16 - Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia.

Art. 17 - Spese di stipula

Le spese di stipulazione (imposta di bollo) sono a carico del Nido Convenzionato. La presente convenzione, avente forma di contratto, sarà soggetta a registrazione esclusivamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di eventuale registrazione saranno a carico della parte che richiederà la registrazione stessa.

In caso di controversie si farà riferimento al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con espressa esclusione del ricorso all'arbitrato. Pertanto il contratto non conterrà la clausola compromissoria del medesimo Decreto Legislativo. Per tutte le questioni/controversie relative ai rapporti tra il Nido Convenzionato e il Comune è competente il Foro di Torino.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 che ha modificato il D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente Avviso e dai formulari allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all'interessato. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. L'interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 che ha modificato il D.Lgs. 196/03.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Orbassano con sede legale in Piazza Umberto I n. 5 - 10043 Orbassano (TO) - protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Paola Portigliatti Pomeri - dpo@comune.orbassano.to.it

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Nido Convenzionato: _____

per il Comune: _____